

dai trattati di pace, istituito presso il Ministero dell'industria e del commercio, documentando l'entità dei danni subiti con prove positive.

Il semplice accenno alle pratiche che si devono compiere per l'accertamento dei danni di questa seconda categoria; il fatto che il risarcimento di tali danni è condizionato alla vendita dei beni dei sudditi nemici; la varia natura dei danni di cui si tratta, degli obbietti e degli atti giuridici a cui si riferiscono; infine il fatto che essi riguardano cittadini che si trovano in condizioni assai differenti, stanno a dimostrare quanto complesso sia il problema che veniamo esaminando, anche in confronto di questa seconda categoria di danni.

E tuttavia, ben maggiori ancora sono le difficoltà inerenti all'accertamento dei danni cosiddetti indiretti che costituiscono la terza categoria.

L'apprezzamento della perdita economica rappresentata dall'arresto della attività professionale e la svalutazione dei mobili e delle masserizie abbandonate, costituiscono un problema ad infinite incognite che non offre alcun dato certo, nè alcuna possibilità di prova attendibile, e che apre un campo sconfinato a facili speculazioni e a frodi di ogni genere. Ed è proprio questa terza categoria di danni che non sembra sia prevista nei trattati di pace, specialmente in confronto con la Germania, perchè la invasione del Belgio, del Lussemburgo e delle provincie settentrionali della Francia avvenne anteriormente alla nostra dichiarazione di guerra alla Germania e l'allontanamento spontaneo e volontario dei nostri concittadini da tali regioni è avvenuto precisamente nel primo periodo delle ostilità, quando ancor durava la nostra neutralità. Onde si afferma non potersi attribuire questa terza specie di danni ad atti specifici della Germania.

La questione dei danni di guerra e del relativo risarcimento, per quanto riflette i danni della terza categoria (danni indiretti), assume un aspetto tipico e il massimo rilievo in confronto ai nostri emigranti residenti nel territorio francese, perchè essi rappresentano il gruppo più numeroso dei danneggiati e la somma dei danni da essi subiti è fra tutte la più ingente.

Non è pertanto inopportuno che su questo aspetto del problema io mi soffermi più particolarmente.

La legge francese sui danni di guerra consente agli stranieri (alleati e neutri) la

constatazione dei danni subiti in territorio francese.

Valendosi di questa facoltà, il Commissariato della emigrazione istituiva un apposito servizio di compilazione, traduzione ed invio alle competenti Commissioni cantonali di accertamento, delle 9000 circa dichiarazioni di danni pervenute dai nostri connazionali. E poichè il termine per la presentazione delle dichiarazioni scadeva col 1<sup>o</sup> agosto 1921, mentre nuove dichiarazioni sopraggiungevano, il Commissariato ottenne che per i danneggiati italiani venisse prorogata la scadenza della presentazione. Il detto servizio dei danni di guerra tuttora persegue alacramente l'opera sua.

Fu anche tentato col Governo francese un accordo analogo a quello da esso stipulato nell'ottobre 1919 col Belgio, nel senso che venissero dalla Francia risarciti i danni subiti per effetto della guerra dagli italiani che risiedevano nel suo territorio, proponendo anche reciprocità di trattamento riguardo ai danni sofferti dai francesi in Italia; ma quel Governo rispose di non poter aderire alla nostra proposta per ragioni essenzialmente finanziarie, perchè, mentre i danni subiti dai francesi nel Belgio si equivalgono all'incirca coi danni subiti dai Belgi in territorio francese, i danni di cui soffersero in questo stesso territorio i sudditi italiani risulterebbero al Governo francese di molto superiori a quelli occorsi ai sudditi francesi in Italia.

Nel corso delle trattative è stato pure rilevato dal Governo francese come, col sistema della indennità globale, la Francia venga a percepire una indennità insufficiente a coprire le indennità spettanti agli stessi cittadini francesi, mentre, d'altra parte, le condizioni del suo bilancio sono tali da non permettere ancora che siano presi dei provvedimenti a favore dei francesi all'estero danneggiati dalla guerra.

Insieme con le circostanze suesposte deve tener presente che la delegazione italiana presso la Commissione internazionale delle riparazioni, nell'ammontare dei danni reclamati dall'Italia includeva una determinata somma (Fr. 504,967,500) per danni subiti dagli italiani all'estero.

Per quanto siffatti danni riguardano i nostri connazionali in Francia, si sa che le Commissioni francesi di accertamento non potranno, presumibilmente, giungere al termine dei loro lavori prima della primavera ventura; non sarà quindi possibile prima di quella epoca riconoscere con fondatezza